

**ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO LEVI - MANIACE**  
**ANNO SCOLASTICO 2018/19**

**REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI**

**TITOLO I FUNZIONI E COMPOSIZIONE**

**Art. 1 (Funzioni)**

Il collegio dei docenti svolge le seguenti funzioni:

- a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
- b) formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d'Istituto e previa contrattazione d'istituto per quanto di competenza;
- c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno in due o tre periodi;
- d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di Classe e, nei limiti delle possibilità finanziarie indicate dal Consiglio d'Istituto. Alla scelta dei sussidi didattici;
- f) adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione in conformità della normativa vigente;
- g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto;
- h) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato di per la valutazione del servizio del personale docente;
- i) programma e attua le iniziative per il sostegno degli alunni diversamente abili;
- j) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli (eventuali) specialisti che operano nella scuola;
- k) esprime al Dirigente Scolastico parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
- l) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi, dai contratti e dai regolamenti alla sua competenza.

**Art. 2 (Composizione)**

Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'istituto.

## **TITOLO II FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO**

### **Art. 3 (Presidenza e coordinamento delle sedute)**

1. Il Collegio dei docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza, da un collaboratore o docente da lui designato.
2. Il Presidente adotta ogni opportuna iniziativa, coordina e promuove l'ordinato e regolare svolgimento dei lavori in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento; assicura inoltre l'effettiva trattazione collegiale dei punti all'ordine del giorno, la libertà di espressione ed il rispetto delle reciproche opinioni.
3. In caso di gravi irregolarità derivanti dalla violazione del presente Regolamento, il Presidente può disporre l'allontanamento dall'aula e la momentanea sospensione dei lavori e, ove questa sia insufficiente al ripristino della regolarità, aggiornare la seduta a nuova data.
4. Il Dirigente può espressamente riservarsi di verificare gli eventuali profili di illegittimità delle proposte approvate dal Collegio prima della loro esecuzione e non esegue le deliberazioni palesemente illegittime.

### **Art. 4 (Convocazione delle sedute)**

1. Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo quanto stabilito nel piano annuale delle attività. Il Dirigente può convocare inoltre il Collegio tutte le volte che sopravvenute circostanze di carattere straordinario ed imprevedibile richiedano l'adozione di una delibera collegiale. Le riunioni possono essere convocate anche quando almeno un terzo dei suoi componenti del Collegio ne faccia richiesta. Tutte le riunioni sono convocate in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
2. La convocazione nel caso di sopravvenute circostanze è disposta almeno cinque giorni prima rispetto alla data della riunione, salvi i casi di riunioni che rivestono carattere di necessità ed urgenza. In quest'ultimo caso la convocazione potrà essere fatta con il mezzo più rapido, con almeno quarantotto ore di anticipo. La convocazione ordinaria deve essere effettuata con mezzi cartacei o informatici.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, il luogo e l'ora d'inizio. L'aggiornamento della seduta può avvenire per una sola volta. In ogni caso, la durata del Collegio non potrà essere superiore alle tre ore, fatto salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 12.
4. Dalla data dell'avviso di comunicazione saranno disponibili in segreteria o in Presidenza, per i docenti che ne facessero richiesta, atti, copia di allegati, note esplicative dei punti all'o.d.g..

### **Art. 5 (Validità delle sedute)**

1. La seduta inizia all'ora indicata nell'avviso di convocazione. Ad apertura di seduta il Dirigente Scolastico verifica i presenti e l'esistenza del numero legale, pari ad almeno la metà più uno degli aventi diritto. In caso di mancato raggiungimento, datone atto nel verbale, il Collegio dovrà essere riconvocato dal Dirigente.
2. Durante le votazioni potrà essere richiesta la verifica del numero legale e della regolare partecipazione al voto di tutti i presenti. Il venir meno del numero legale determina il rinvio delle decisioni al successivo Collegio.

### **Art. 6 (Ordine del giorno)**

1. L'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Collegio è determinato dal Dirigente Scolastico, tenuto conto delle indicazioni di massima contenute nel Piano Annuale delle Attività, integrate dalle nuove esigenze verificatesi nel tempo.

2. In caso di richiesta scritta firmata da almeno il 30% dei docenti in servizio, presentata prima della convocazione, l'ordine del giorno sarà integrato con gli argomenti proposti.

#### **Art. 7 (Svolgimento della seduta)**

1. In apertura di seduta il Collegio dei docenti approva il verbale della seduta precedente con le modifiche e le osservazioni eventualmente proposte dai docenti, in riferimento alle loro dichiarazioni. Le osservazioni sui fatti devono essere approvate dalla maggioranza dei docenti. Le delibere non possono essere modificate.

2. Non è necessaria la lettura del verbale, che è stato precedentemente diffuso.

3. Sulle varie ed eventuali di norma si può aprire la discussione, ma si può procedere a deliberazione soltanto se nessuno dei presenti si oppone.

4. Il dibattito per ogni punto all'o.d.g. avviene secondo le seguenti modalità:

- relazione del Presidente o proponente;
- proposte alternative o emendamenti;
- richieste di chiarimenti sul contenuto della proposta;
- risposta dei proponenti;
- dichiarazione di voto.

5. All'inizio o nel corso della seduta possono essere proposte modifiche alla successione degli argomenti all'ordine del giorno dal Dirigente o da un docente. La richiesta viene accolta se approvata a maggioranza.

6. Il Dirigente apre la discussione sui singoli punti all'o.d.g. illustrando sinteticamente le problematiche e le proposte già note o formulate, per un tempo di norma non superiore a cinque/dieci minuti. Il docente proponente può chiedere negli stessi tempi di illustrare di persona il contenuto della sua proposta.

7. Il Dirigente Scolastico ammette alla discussione e alla votazione mozioni su ogni singolo punto all'ordine del giorno, purché presentate prima che sia dichiarata conclusa la trattazione del punto stesso. Le richieste di intervento vanno rivolte al Dirigente che provvede a concedere la parola.

8. Tutti i docenti, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto ad intervenire sugli argomenti in discussione, secondo l'ordine di iscrizione, senza essere interrotti e per un tempo non superiore a 3 minuti. Il Presidente può replicare agli oratori solo quando sia posto in discussione il suo operato o quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento, fatto salvo il suo diritto normale di intervento sui punti all'o.d.g.. Non è consentito a nessun docente di intervenire più di una volta sullo stesso argomento, fatto salvo il diritto di replica della durata massima di 2 minuti.

9. Per consentire approfondimenti e scambi di idee tra docenti su un argomento di cui è in atto la discussione, i lavori del Collegio possono essere sospesi per un massimo di quindici minuti: tale richiesta va approvata a maggioranza dal Collegio. Sono ammesse, nella stessa seduta, complessivamente non più di due sospensioni con il limite di una sola per argomento. Nell'approvazione della richiesta di sospensione non sono ammessi interventi né a favore né contrari, nemmeno da parte del Dirigente.

10. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per nessun motivo e di conseguenza non sono consentiti commenti dopo la votazione.

11. Al termine della discussione di ogni singolo punto all'ordine del giorno, il Dirigente sintetizza le varie fasi e le eventuali mozioni presentate e, se previsto, le sottopone a votazione.

12. La seduta non può essere chiusa prima che il Collegio abbia deliberato su tutti gli argomenti posti all'o.d.g.; tuttavia, su proposta del Dirigente o della maggioranza del Collegio, esaurito il

tempo previsto dall'art. 4, comma 3, la riunione può essere sospesa, aggiornata o protratta per un massimo di trenta minuti.

### **Art. 8 (Votazioni e deliberazioni)**

1. Di norma le votazioni avvengono per alzata di mano. La votazione è segreta solo quando si faccia *questione di persone* e si effettua con schede a scrutinio segreto e spoglio da parte di tre docenti individuati dal Collegio su proposta del Dirigente.
2. Su richiesta del Dirigente o di un decimo dei membri del Collegio, se lo stesso approva, si procede alla votazione per appello nominale. Il conteggio dei voti verrà effettuato da 3 scrutatori proposti dal Dirigente prima dell'inizio della votazione.
3. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova, con la richiesta dei contrari e degli astenuti.
4. Ciascun docente può esporre i motivi per i quali voterà a favore o contro, oppure si asterrà, per un tempo non superiore a cinque minuti. Ogni dichiarazione di voto (favorevole, contrario, astenuto) può essere riportata nel verbale della seduta su richiesta esplicita del dichiarante.
5. Presupposti della validità delle votazioni sono i due elementi così definiti: quorum "*costitutivo*" formato dalla presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto (50%+1); quorum "*deliberativo*" formato dalla maggioranza dei voti validamente espressi, esclusi pertanto gli astenuti. Nel caso di due proposte fra loro alternative, sono espletate votazioni distinte e separate; viene accolta la delibera che riceve il maggior numero dei voti validamente espressi (escluse pertanto le astensioni). In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Nel caso di votazione segreta, il quorum "*costitutivo*" è raggiunto quando i partecipanti alla seduta sono il 50%+1 degli aventi diritto al voto; per il quorum "*deliberativo*" è necessaria la maggioranza dei voti validamente espressi, non considerando i voti nulli, le schede bianche e gli astenuti.
7. E' facoltà del Collegio esprimere, relativamente ai punti all'ordine del giorno, proposte di deliberazione alternative a quelle formulate dal Dirigente.
8. Se le proposte contrapposte sono più di due, si procede ad una prima votazione in successione di ciascuna proposta solo per determinare i voti favorevoli alla proposta stessa. Le due proposte che hanno ottenuto più voti passano al ballottaggio. Il ballottaggio consiste nel votare le due proposte singolarmente considerate. Viene approvata quella che ha ottenuto più voti favorevoli. Il Presidente legge le proposte di delibera e le pone in votazione.
9. Ultimata la votazione, il Presidente ne proclama l'esito.
10. Nel caso di elezioni, il numero massimo di preferenze esprimibili sono: 1, se le persone da eleggere sono fino a due; 2, se sono fino a sei; 1/3 del totale, approssimato per eccesso, se oltre sei.
11. Tutte le Delibere del Collegio Docenti, a far data dal **01/01/2019**, riporteranno un numero progressivo per anno solare, con la relativa data di approvazione.

### **Art. 9 (Verbali delle riunioni ed approvazione del contenuto)**

1. Il verbale delle sedute del Collegio viene redatto dal secondo collaboratore del Dirigente o, in mancanza, da un altro docente nominato dal Dirigente, che svolge le funzioni di segretario.
2. La redazione dei verbali ha carattere sintetico. Sono riportate le proposte, i risultati delle votazioni e le deliberazioni approvate. Il contenuto degli interventi è riportato integralmente solo nel caso in cui l'intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifiche frasi. In tal caso il dichiarante ha la facoltà di dettare il testo della sua dichiarazione direttamente al segretario.

3. Il verbale del Collegio indica l'effettiva durata della seduta ed è votato per approvazione nella seduta successiva.

4. Osservazioni sul verbale, inerenti i singoli interventi, vengono avanzate e registrate in sede di approvazione dello stesso. Osservazioni sui singoli fatti vengono registrate se approvate dalla maggioranza.

5. Se per questioni legate alla "tutela della privacy" il Dirigente ritiene di non pubblicare in tutto o in parte il verbale di una seduta, esso dovrà essere letto, prima dell'approvazione, all'inizio della seduta successiva.

6. I verbali di ciascun anno scolastico sono rilegati ed archiviati in formato cartaceo a cura del Segretario del Collegio.

### **TITOLO III ARTICOLAZIONI**

#### **Art. 10 (Articolazioni del Collegio dei docenti)**

1. Per migliorare la propria organizzazione il Collegio Docenti si articola inoltre in commissioni di lavoro che operano secondo le modalità e con i compiti deliberati annualmente dal Collegio docenti al quale relazionano in ordine all'attività svolta.

3. Per coordinare e programmare le attività sul piano disciplinare (curricoli verticali, elaborazione di prove comuni, ecc.) il Collegio si articola in dipartimenti disciplinari, composti dai docenti delle singole discipline o aree di apprendimento.

4. Il Collegio può inoltre deliberare di costituire altri gruppi di lavoro con incarichi specifici.

#### **Art. 11 (Costituzione e funzionamento delle commissioni di lavoro)**

1. Il numero e le funzioni delle commissioni vengono decisi dal Collegio all'inizio dell'anno scolastico.

2. Nella costituzione delle commissioni si avrà cura di garantire che i docenti siano presenti in misura equilibrata, anche in relazione all'impegno e al carico di lavoro delle singole discipline.

3. Le commissioni si insediano subito dopo la loro costituzione da parte del Collegio. Il coordinatore delle commissioni è di norma il docente eletto per la funzione strumentale o, in via subordinata, un docente scelto fra i membri della commissione.

4. Il coordinatore opera secondo le direttive e le modalità stabilite dal Collegio e provvede alla redazione del verbale delle riunioni, che contiene le indicazioni della data della riunione, l'o.d.g., orari inizio e di fine, i nominativi dei presenti e le decisioni prese in relazione a ciascun punto dell'o.d.g.. Il coordinatore inoltre relaziona al Collegio in merito al lavoro svolto.

### **TITOLO IV NORME FINALI**

#### **Art. 12 (Modifiche al regolamento e rinvio)**

1. Il presente regolamento ha vigore dal momento della sua approvazione da parte del Collegio dei docenti.

2. Può essere modificato su proposta motivata presentata dal Dirigente o da almeno un decimo dei componenti del Collegio.

3. La proposta di modifica deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei voti validamente espressi ed entra in vigore dalla seduta del Collegio successiva a quella dell'approvazione. Per l'esame preliminare delle proposte di modifica al presente regolamento, il Collegio può nominare una commissione avente potere puramente consultivo.

4. Il presente regolamento si rinnova tacitamente di anno in anno. Resta comunque salva la possibilità di apportare modifiche e/o integrazioni anche a seguito di innovazioni legislative, fermo restando che quanto in esso stabilito si intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.

**Art. 13**

*(Diffusione del regolamento)*

1. E' cura del Dirigente Scolastico favorire la diffusione del presente regolamento, che dovrà essere pubblicato sul sito internet .dell'Istituto.

*Il presente Regolamento è approvato dal Collegio dei Docenti in data*